



COMUNE DI SANTO STEFANO QUISQUINA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Tel. 0922/982595 – fax 0922/989341 C.F. 8000339084

Ordinanza Sindacale n. 2 del 28-01-2018

OGGETTO: Divieto di utilizzo sacchetti non biodegradabili.

IL SINDACO

Premesso :

Che invia generale la gestione dei rifiuti deve conformarsi ai principi di responsabilizzazione di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione e nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano rifiuti, nel rispetto dell'ordinamento nazionale e comunitario.

Atteso che il Comune di S. Stefano Quisquina ha la necessità di salvaguardare la salute pubblica e l'ambiente anche tramite una corretta esecuzione del servizio di igiene urbana;

Visto il D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii., recante norme in materia ambientale, che persegue prioritariamente l'obiettivo della prevenzione e della riduzione della produzione dei rifiuti;

Considerato che:

- ai sensi della legge 123/2008, le pubbliche Amministrazioni hanno l'obbligo in generale di predisporre piani e programmi di prevenzione e riduzione della quantità di rifiuti ed a tal fine devono svolgere azioni volte all'introduzione di sistemi che consentano il massimo recupero e riciclo dei rifiuti;

- l'utilizzo di sacchi non biodegradabili per il conferimento della frazione organica (umido), comporta gravi anomalie con concreto rischio di non accettazione della medesima da parte della piattaforma di messa in riserva;

- l'utilizzo di sacchi di plastica per il conferimento differenziato di carta e vetro, comporta altresì gravi anomalie e disfunzioni agli impianti di trattamento dei rifiuti, con declassamento della qualità

delle frazioni conferite e conseguente riduzione dei corrispettivi riconosciuti all'Ente da parte dei Consorzi di Filiera;

- l'utilizzo di sacchi neri o non trasparenti per il conferimento della frazione secca residuale (indifferenziato), comporta l'impossibilità di effettuare una verifica visiva del contenuto, con la conseguenza di conferire in discarica materiale riciclabile, contravvenendo così alle normativa specifica.

- le suddette anomalie incidono negativamente nei complessivi costi di gestione del servizio con conseguente aumento della tassa sui rifiuti;

- il Comune di S. Stefano Quisquina fornirà alle utenze, per i primi tre mesi, per il tramite della Società Quisquina Ambiente srl gestore del servizio integrato di raccolta dei rifiuti, sacchetti per la raccolta differenziata trasparenti;

Ritenuto pertanto opportuno e necessario assumere iniziative finalizzate alla eliminazione dell'utilizzo dei sacchi neri o non trasparenti per il deposito dei rifiuti di qualsiasi natura da parte dell'utenza al fine di migliorare sia qualitativamente che quantitativamente la raccolta differenziata nel nostro comune;

Visto l'art.50 comma 5 del D.Lgs n. 267/2000 " Testo Unico Enti Locali";

Vista la Legge 689/1981 e ss.mm.ii.;

Viste le Ordinanze del Presidente della Regione Siciliana n.7/RIF. e n.8/RIF. del 2018, contenenti misure urgenti e straordinarie per incrementare la raccolta differenziata nel territorio della Regione Siciliana;

Ritenuto pertanto opportuno ed inderogabile intervenire, adottando gli opportuni provvedimenti al fine di garantire una corretta gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e la conseguente salvaguardia dell'igiene pubblica e dell'ambiente;

Sentito l'Ufficio di ARO

ORDINA

a decorrere dal 15 Febbraio 2019, a tutte le utenze, sia commerciali che domestiche del Comune di Santo Stefano Quisquina:

1. è fatto divieto assoluto di depositare e esporre i **rifiuti secchi residuali (indifferenziato)**, in sacchi neri o comunque non trasparenti, tali da impedire alla ditta incaricata della raccolta ed alle squadre atte alla vigilanza la verifica visiva del contenuto conferimento.
2. per il conferimento della frazione organica (umido), l'utilizzo esclusivo di sacchi o sacchetti biodegradabili o compostabili o in alternativa il conferimento nella modalità sfusa in secchielli dotati di chiusura ermetica;
3. per il conferimento **della carta** l'utilizzo esclusivo di sacchi o sacchetti di carta o scatole di cartone;

4. per il conferimento **del vetro** in modo sfuso in secchielli anche non dotati di chiusura ermetica;
5. al gestore del servizio di non procedere alla raccolta dei rifiuti conferiti in modo difforme da quanto sopra disposto apponendo se del caso adesivi di segnalazione della difformità;
6. è fatto divieto assoluto di introdurre nel contenitore, sacco, ecc contenente il rifiuto indifferenziato frazioni di rifiuto per le quali è già attivo il circuito di raccolta differenziata.
7. è fatto divieto assoluto di conferire i rifiuti di qualsiasi natura fuori dagli orari fissati per il conferimento fissati dal Comune e comunicati dalla società gestore del servizio di raccolta rifiuti;
8. è fatto divieto assoluto di lasciare penzolare i sacchetti contenenti qualsiasi tipo di rifiuto in attesa della raccolta, ma depositarli davanti la propria porta nei contenitori (sacchi, biopattumiere, ecc);
9. è fatto obbligo di assicurarsi della perfetta chiusura e pulizia dei contenitori dei rifiuti forniti in comodato d'uso gratuito dalla Società Quisquina Ambiente srl per conto di questo Comune.

OBBLIGA

- la Società Quisquina Ambiente srl a:
- provvedere ad ogni informazione utile all'utenza per il corretto svolgimento dei servizi;
- al fine di evitare comportamenti scorretti da parte delle utenze servite dai servizi di raccolta, di intervenire, segnalando prontamente al Comando di Polizia Locale, le utenze che adottano comportamenti in contrasto con la presente ordinanza e più in generale con il regolamento comunale di igiene urbana;

INCARICA

Il Corpo di Polizia Locale del Comune di S. Stefano Quisquina , unitamente alle altre Forze dell'Ordine destinatarie della presente, del controllo sul rispetto della presente ordinanza.

AVVERTE

Che ai trasgressori della presente ordinanza, sempre che il fatto non costituisca reato, si applicheranno le sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs 18/08/2000 n.267 (da € 25,00 a € 500,00, salvo l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 255 (abbandono rifiuti) del D.Lgs n.152/2006 (norme in materia ambientale).

DISPONE

al fine di darne la massima diffusione, la pubblicazione del presente provvedimento, oltre che all'Albo Pretorio, sulla homepage del sito istituzionale del Comune

1. la notifica del presente provvedimento alla Società Quisquina Ambiente srl, anche per darne massima diffusione alle utenze;

– al Comando Stazione Carabinieri di S.Stefano Quisquina ; al Distaccamento Forestale di S. Stefano Quisquina ; al Comando di Polizia Locale.

DISPONE ALTRESÌ

la trasmissione a mezzo PEC del presente provvedimento alla Prefettura di Agrigento, al Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, alla SRR ATO11 Agrigento Ovest e all'Ufficio Speciale per il Monitoraggio della Raccolta Differenziata.



IL SINDACO

f.to Francesco Cacciatore